

CRITERI PER LA CONCESSIONE E REGOLAMENTO D'USO DEGLI ORTI PUBBLICI URBANI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del2014

Articolo 1 – Oggetto, finalità e definizioni

1. I presenti criteri disciplinano l'assegnazione e l'uso degli orti urbani pubblici. A tal fine, l'Amministrazione Comunale di Cavallino individua appezzamenti di terreno di sua proprietà affinché siano affidati a soggetti appartenenti alle diverse categorie indicate all'art. 2.
2. Il Comune di Cavallino, attraverso l'iniziativa degli orti urbani, si propone di:
 - a. **favorire l'hobby dell'agricoltura** quale attività per l'impiego del tempo libero e come strumento per creare nuovi spazi di relazioni tra le persone, per migliorare l'attenzione verso la qualità dei prodotti alimentari;
 - b. **stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità**, offrendo occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano.
 - c. **soddisfare la domanda sociale di "paesaggio"** recuperando gli spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune, contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell'ambiente.
 - d. **sviluppo dell'attività di volontariato, di cooperazione sociale e di servizio** delle persone e delle associazioni presenti sul territorio, anche con il coinvolgimento con ricadute positive delle scuole e delle strutture a scopi sociali di Cavallino;
 - e. **favorire lo sviluppo della biodiversità** locale, anche attraverso la reintroduzione di specie botaniche locali e prodotti tipici locali;
 - f. **stimolare le giovani generazioni alla conoscenza e al rispetto della terra**, attraverso attività di orti didattici o percorsi di avvicinamento al tema della coltivazione;
 - g. **offrire un sostegno alle famiglie**, che con i prodotti dell'orto possono ridurre il loro bisogno di acquisto e di spesa.
3. Per orto urbano pubblico si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, messo a disposizione agli aventi titolo, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti, ad uso dell'affidatario e nel rispetto delle regole poste dai presenti criteri.
4. Per "appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 50 mq, che costituisca pertinenza della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.
5. Sarà possibile assegnare un lotto di orto pubblico anche a chi è proprietario di un terreno coltivabile superiore ai 50 mq, se dimostra inequivocabilmente l'impossibilità di utilizzare tale appezzamento a fini orticoli.
6. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.

Articolo 2 – Requisiti e criteri di assegnazione

1. Gli orti pubblici urbani potranno essere assegnati alle seguenti categorie di persone:
 - CATEGORIA A: persone singole o nuclei monoparentali;
 - CATEGORIA B: famiglie;
 - CATEGORIA C: associazioni, scuole, fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso, uno scopo non lucrativo.
2. Per poter presentare domanda di assegnazione di un orto urbano occorre:
 - essere residenti nel Comune di Cavallino e nel caso di associazioni (Categoria C), operare in modo attivo nell'ambito del Comune di Cavallino da almeno 3 anni;
 - per privati cittadini (Categoria A e B), non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabili" nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
 - essere in grado di coltivare personalmente l'orto.
3. Per ciascuna famiglia anagrafica ed ogni associazione è possibile presentare una sola domanda di concessione.

Articolo 3 – Procedure di assegnazione

1. L'assegnazione degli orti pubblici è effettuata in base all'esito di graduatorie formate in conclusione della procedura prevista e disciplinata dai presenti criteri e da apposito bando pubblicato all'Albo Pretorio on-line sul sito Internet del Comune ed approvate con determina dirigenziale.
2. L'assegnazione del singolo orto urbano è effettuata mediante apposita comunicazione all'avente diritto. Affinché l'assegnazione sia produttiva di effetti giuridici occorre che l'assegnatario:
 - a) accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutti i contenuti del "Regolamento per l'uso dell'orto urbano" e le condizioni poste a disciplina dell'assegnazione stessa;
 - b) sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il relativo verbale;
 - c) versi la quota di canone stabilita all'atto dell'assegnazione entro 7 (sette) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto.
4. Le graduatorie rimarranno valide sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e saranno utilizzate per l'assegnazione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce degli assegnatari, ovvero per l'assegnazione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'Amministrazione. Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, ove sussistano ancora lotti concedibili, **gli stessi verranno assegnati a chi ne farà successivamente richiesta e che abbia le caratteristiche previste per le singole categorie individuate.**
5. A ciascun assegnatario non potrà essere concesso più di un lotto.
6. Al termine del periodo di affidamento si procederà a nuova assegnazione secondo la graduatoria alla quale potranno accedere, previa nuova domanda, anche coloro che già hanno preso parte all'assegnazione precedente.
7. Le assegnazioni dei rispettivi lotti avverrà con sorteggio tra gli aventi diritto.

Articolo 4 – Durata dell'assegnazione e disciplina del relativo rapporto

1. Gli appezzamenti di terreno vengono assegnati agli aventi titolo in comodato, con l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile. L'assegnazione viene effettuata esclusivamente per l'utilizzo dell'orto, con esclusione di diverse destinazione e con l'obbligo di restituzione del terreno alla scadenza del termine previsto. In nessun caso l'assegnazione del terreno di proprietà comunale può dare origine a rapporti di natura agraria tra il Comune e l'assegnatario, né può far sorgere in quest'ultimo alcun titolo o diritto a compensi, indennizzi o indennità di sorta al termine del periodo di comodato.
2. L'assegnazione ha una durata complessiva di tre anni per le *categorie A, B e C* a decorrere dal verbale di consegna del lotto, con possibilità di anticipata disdetta entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. L'assegnatario ha l'obbligo di restituire il terreno alla scadenza del termine convenuto.
4. I singoli lotti costituenti gli orti urbani, sono formati, compatibilmente con le esigenze dell'iniziativa, con criteri di omogeneità per forma, ma possono presentare diverse dimensioni dettate dalla conformazione del terreno, che non deve subire trasformazioni significative rispetto allo stato di origine.

5. I singoli lotti saranno individuati con targa numerica installata dal Comune, saranno consegnati liberi, allo stato di fatto. Una recinzione delimiterà le aree pubbliche degli orti urbani dagli spazi esterni.
6. L'orto assegnato non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
7. Gli orti assegnati ai soggetti appartenenti alle categorie A, B debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, i quali potranno essere aiutati dai loro familiari. Gli orti concessi alla *categoria C: associazioni*, dovranno essere condotti da membri dell'associazione e da persone aderenti al progetto e sempre a titolo volontario.
8. In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto libero sarà affidato ad altro soggetto ricorrendo alle graduatorie esistenti, salvo che i componenti del nucleo familiare non intendano subentrare nell'assegnazione fino alla naturale scadenza.
9. La decadenza automatica dell'assegnazione interviene anche a seguito della rinuncia volontaria ed espressa dell'assegnatario, a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 2 e al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 6.
10. Alla scadenza dei tre anni l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo dell'assegnazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 5 – Regolamento per l'utilizzazione degli orti urbani

1. Gli affidatari impegnano a rispettare le regole, i divieti e tutte le condizioni stabilite nel "*Regolamento per l'uso dell'orto urbano*" loro assegnato, allegato al bando e da loro sottoscritto al momento dell'assegnazione.
2. I singoli affidatari hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del regolamento e di segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti, al Rappresentante, di cui all'art. 7 successivo.
3. Gli assegnatari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche.

Art. 6 – Norme per l'assegnazione dei lotti

Il Comune di Cavallino procederà all'assegnazione dei lotti anche in mancanza dell'erogazione dell'acqua per l'irrigazione degli orti. Per la qual cosa si precisa che è stata presentata istanza alla Provincia di Lecce per l'autorizzazione alla escavazione di pozzi artesiani di emungimento. Gli assegnatari dei lotti pertanto non potranno comunque avanzare pretesa alcuna di qualsivoglia genere nei confronti dell'amministrazione comunale di Cavallino in dipendenza della mancanza di acqua per l'irrigazione degli orti.

Articolo 7 – Revoca dell'assegnazione

1. In caso di mancato rispetto da parte dell'assegnatario del "*Regolamento per l'uso dell'orto urbano*". Il Responsabile dell'ufficio tecnico, provvederà a formale diffida. In caso di reiterata inosservanza e/o di inottemperanza alla diffida, il Responsabile provvederà alla revoca dell'assegnazione.
2. L'assegnazione dell'orto urbano potrà essere revocata anche per motivi di carattere generale, quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione degli strumenti urbanistici o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.
3. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti da parte del Comune.
4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 8 – Rappresentante degli assegnatari

1. Gli assegnatari degli appezzamenti delle categorie A e B, eleggono a maggioranza relativa, per ciascuna area comunale destinata a orti urbani, un Rappresentante. Ciò allo scopo di garantire il corretto svolgimento della gestione ed il necessario collegamento con l'Amministrazione comunale.
2. E' compito del Rappresentante:
 - a. mantenere i rapporti tra i singoli affidatari e l'Amministrazione comunale, favorendo un clima di armonia e rispetto tra le persone;
 - b. predisporre e affiggere nella bacheca dell'area, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;

- c. vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione comune, del ricovero degli attrezzi e il rispetto del “Regolamento per l’uso dell’orto urbano”;
 - d. stabilire i criteri per l’utilizzo e la ripartizione dell’acqua;
 - e. stabilire le modalità di gestione collettiva dell’area comune di compostaggio dei residui di sfalco, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso curare la gestione stessa;
 - f. stabilire eventuali orari di accesso agli orti;
 - g. segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento degli assegnatari e gli eventuali comportamenti che richiedano l’adozione di provvedimenti specifici.
3. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata, a cura dei competenti uffici Comunali, al Rappresentante.
 4. Per gli assegnatari degli appezzamenti della *categoria C (orto sociale)*, la funzione di Rappresentante è assolta dal Presidente dell’Associazione, che curerà i rapporti con l’amministrazione Comunale e sarà responsabile del rispetto del “Regolamento per l’uso dell’orto urbano” e dei presenti criteri.

Articolo 9 – Responsabilità e controversie

1. Gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all’appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza ed a rimborsare all’Amministrazione comunale le eventuali spese sostenute per il ripristino.
2. L’assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell’Amministrazione comunale e/o a terzi e/o a cose di terzi durante l’uso dell’orto a lui concesso.
3. L’Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall’uso dell’orto urbano concesso.
4. L’Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (acquedotto, ecc.) che si verifichino negli orti urbani affidati, né per eventuali infortuni occorsi all’assegnatario o a terzi in conseguenza dell’uso e lavorazione dell’orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Articolo 10 – Canone di assegnazione, riparto delle spese e caparra

1. Gli assegnatari sono obbligati al pagamento di una canone di gestione annuale (12 mesi). Esso comprende i costi di gestione (deposito attrezzi, consumo acqua, composter, ecc.) e di manutenzione straordinaria che rimangono a carico dell’Amministrazione. La determinazione del canone di gestione annuale e sue eventuali variazioni saranno stabilite con provvedimento della Giunta Comunale. La somma deve essere versata entro 7 (sette) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto come previsto dall’art.3 dei presenti Criteri.
2. Gli assegnatari dovranno corrispondere una quota di caparra pari a 100 € che sarà restituita alla scadenza del contratto di assegnazione dell’orto pubblico urbano.
3. Qualora, nell’arco dei 3 anni di assegnazione dell’orto pubblico, si verifichino due ritardi nei pagamenti del canone di gestione e/o delle spese ordinarie di competenza (es. quota consumo di acqua), il Comune toglie l’utilizzo del lotto all’assegnatario, il quale lo dovrà lasciare libero entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’avviso di sgombero.
4. La quota del canone di gestione annuo, il contributo per le spese ordinarie e la caparra iniziale dovranno essere corrisposte presso la Tesoreria Comunale entro i termini previsti per ciascuna corrispondenza dai presenti Criteri.
5. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo dell’assegnazione, i versamenti relativi al canone annuo di gestione già versati di cui al presente articolo non verranno in ogni caso rimborsati.

Articolo 11 – Azione di controllo del Comune

1. L’Amministrazione Comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione degli orti urbani affidati per mezzo di personale incaricato.
2. Gli assegnatari devono consentire l’accesso ai funzionari del Comune incaricati dell’attività di vigilanza di cui al presente articolo.